

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE, ZARRO, FRANCHI ROBERTO, LENOCI, MONGIELLO,
DEL MESE, DAL MASO, GRIPPO, CARRUS, MATARRESE,
STEGAGNINI, PERUGINI, MORA, BONFERRONI, CIOCIA**

Presentata il 9 ottobre 1985

Nuova disciplina del servizio scolastico amministrativo regionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma dell'amministrazione scolastica e da tempo esigenza profondamente avvertita, tant'è vero che numerosi progetti di legge sono stati predisposti in argomento. Già il Ministro Malfatti preparò un provvedimento in materia, ripreso poi dal Ministro Bodrato, con ampliamenti ed aggiornamenti. L'attuale Ministro della pubblica istruzione ha, altresì, preparato una bozza, attualmente all'esame degli organi consultivi centrali del Ministero, data l'urgenza di addivenire ad una soluzione del problema ormai non più procrastinabile, e tuttavia di nessuno dei suddetti provvedimenti finora si è mai discusso in Parlamento, date le notevoli resistenze incontrate in ordine al loro iter.

Nel corso degli ultimi decenni le numerose norme per avviare il decentramento si sono limitate a scaricare adempimenti dal centro alla periferia, senza apprestare le idonee strutture a livello di uffici periferici per far fronte all'accre-

sciuta mole di lavoro. Il risultato è che il lavoro degli uffici decentrati è asfittico, intempestivo, spesso impreciso. L'accresciuto carico, derivante anche da recenti leggi di immissioni in ruolo, ha messo quegli uffici nelle condizioni di non più funzionare neanche per quella che è la normale amministrazione. Sicché nuovi provvedimenti si impongono, per ridare funzionalità almeno a quei Provveditorati che maggiormente risentono di siffatta situazione di crisi. Se è vero che va riformato con urgenza il centro dell'amministrazione scolastica, e cioè il Ministero, è altrettanto vero che con la stessa urgenza va riformata la struttura operativa dell'amministrazione stessa.

Anzi, a nostro avviso, tale riforma va operata con priorità maggiore, e quindi va fatta subito. Non è necessario attendere la ristrutturazione per obiettivi, a livello centrale. È sufficiente fin da questo momento constatare lo stato di ingovernabilità in cui versano certi uffici, e

precisamente le cosiddette « grandi sedi », perchè non ci siano più indugi a intervenire legislativamente. In attesa delle riforme generali, è opportuno procedere per interventi di settore, purché questi ovviamente non siano in contraddizione con i grandi progetti di riforma.

La presente iniziativa è intesa a meglio organizzare i Provveditorati delle « grandi sedi », che coincidono con i capoluoghi di regione.

Già in un convegno di Provveditori ad Ostia, nel luglio del 1984, venne drammaticamente esposta la situazione. Nulla però è stato da allora fatto. Il nostro intervento è inteso ad avviare a soluzione un problema che rischia di produrre la paralisi nei centri più nevralgici del paese. Si tratta di città come Roma, Milano, Napoli, Palermo, in cui la situazione ha già oltrepassato i limiti di guardia, e di altre grandi città in cui si evidenziano segni di crisi. I numerosi e complessi compiti, susseguenti anche all'istituzione degli organi collegiali, che attualmente investono la figura del Provveditore, rendono difficoltoso lo svolgimento dei comuni adempimenti. Il Provveditore deve presiedere il Consiglio scolastico provinciale, tenere i contatti con comune, provincia, prefettura, e comunque con tutti gli enti territoriali e non, partecipare a commissioni, ricevere i capi d'istituto e il pubblico, vigilare sull'andamento dell'ufficio.

La crisi, dunque, rischia di far esplodere tutta la complessa macchina organizzativa scolastica. Ecco perchè abbiamo ritenuto di affrontare il problema apprestando delle soluzioni che siano funzionali, almeno per i capoluoghi di regione. Una precedente statuale è già nell'organizzazione dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.

A tal proposito, proponiamo che la funzione di Provveditore sia unica per tutti i provveditorati ma che a capo dei provveditorati che abbiano sede nei capoluoghi di regione venga preposto un dirigente con il grado di direttore generale. Un tale riconoscimento si porrebbe in ogni caso come atto riparatore di una

ingiustizia quasi secolare nei confronti dei Provveditori agli studi dal momento che altri funzionari, del pubblico impiego e non, cui spetta la vigilanza su settori a carattere provinciale, da sempre hanno qualifica di direttori generali e godono di particolari privilegi. Tali provveditori saranno affiancati da uno o più dirigenti superiori, con compiti delegati per singoli oggetti (scuole elementari, medie, eccetera). Vanno, comunque, disciplinate le situazioni anomale degli ultimi anni che hanno visto direttori di ragioneria maturare il grado di dirigenti superiori col semplice diploma secondario e una mera esperienza di piccole sedi, mentre funzionari di alta preparazione universitaria, vincitori di concorsi nazionali, con esperienza a livello di sede centrale e di sedi decentrate nei capoluoghi di regione, sono rimasti a qualifiche ben inferiori. Il coordinamento, di tutti i funzionari con qualunque grado e qualifica, spetterà al Provveditore.

Andrebbe pertanto modificato il vigente quadro A della Tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, relative al Ministero della pubblica istruzione.

In relazione alla nuova strutturazione che si propone dei Provveditorati che abbiano sede nei capoluoghi di regione, si rende perfettamente inutile la sopravvivenza delle Sovrintendenze scolastiche regionali, peraltro da molti criticate circa la loro effettiva utilità. Pertanto le Sovrintendenze andrebbero soppresse e le loro attribuzioni (concorsi, istituzioni scolastiche ecc.) demandate ai provveditoridirettori generali. Si avrebbe in tal modo una notevole razionalizzazione nel lavoro degli uffici, nonché un recupero di mezzi e personale non indifferente, con notevole risparmio di spesa, che potrebbe più che compensare il maggior onere della spesa per i nuovi capi degli uffici oggetto del presente provvedimento.

Un necessario coordinamento, infine, con la disciplina prevista per l'amministrazione centrale impone che agli ispet-

torati e al servizio di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, venga preposto un direttore dell'ufficio con qualifica di direttore generale.

In attesa di un provvedimento di riordino generale dell'amministrazione centrale, alla quale vanno attribuiti poteri di programmazione, di indirizzo e di controllo, sembra necessario e urgente proce-

dere a parziali innovazioni, che consentano un armonico svolgimento delle funzioni amministrative, tenendo conto del rapporto esistente tra centro e periferia. A ciò si può e si deve procedere con immediatezza, specie se si considera — come già accennato — che tali provvedimenti parziali, per il risparmio che ne consegue, non comportano aggravio di spesa per l'Erario.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli uffici scolastici regionali o interregionali di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono soppressi e le relative attribuzioni sono demandate ai Provveditorati agli studi dei capoluoghi di regione.

ART. 2.

Ai Provveditorati agli studi dei capoluoghi di regione è preposto un direttore generale con funzione di Provveditore agli studi di I classe. Ai suddetti Provveditorati possono essere assegnati con funzioni delegate uno o più dirigenti superiori.

Agli altri Provveditorati vengono assegnati dirigenti superiori con funzioni di Provveditore di II classe.

ART. 3.

All'Ispettorato per l'istruzione artistica, all'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, all'Ispettorato per le pensioni e al Servizio per la scuola materna di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è preposto un direttore dell'ufficio con qualifica di direttore generale.

ART. 4.

Il quadro A della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro allegato alla presente legge.

ART. 5.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente articolo 3 si fa fronte con le economie derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1.

ALLEGATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente gen.le	32	Direttore generale	13
			Provveditore agli Studi di I classe	15
			Direttore di Ispettorato o Servizio	4
D	Dirigente Supe.re	137	Capo servizio	5
			Vice Direttore Generale	13
			Consigliere ministeriale aggiunto o Ispettore generale	10
			Provveditore agli Studi di II classe	94
E	Primo Dirigente	200	Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale	200